

ODG

N. 591

Esigenza di approvare una nuova legge regionale in materia di urbanistica - Collegato al disegno di legge n. 94

Presentato da:

NALLO VITTORIA (prima firmataria) 24/02/2026, CONTICELLI NADIA 24/02/2026

Richiesta trattazione in aula

Presentato in data 24/02/2026

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

ORDINE DEL GIORNO n. 591

*ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 87 del Regolamento interno,*

Collegato al disegno di legge regionale n. 94 "Disposizioni temporanee in materia urbanistica per l'accelerazione dello sviluppo economico regionale"

OGGETTO: *Esigenza di approvare una nuova legge regionale in materia di urbanistica*

Il Consiglio regionale,

Premesso che:

- Con l'approvazione del disegno di legge n. 94, cosiddetto "Cresci Piemonte", il Consiglio regionale definisce alcune disposizioni in materia urbanistica che, compatibilmente con l'articolo 8, comma 2 del testo licenziato in commissione, cesseranno la loro efficacia il 31 dicembre 2030;
- Il "Cresci Piemonte" ha come obiettivo la semplificazione di alcune delle procedure definite dalla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), ossia la legge regionale di riferimento in materia di urbanistica;
- In tal senso, il disegno di legge n. 94 mira a snellire le procedure riferite all'introduzione di varianti agli strumenti urbanistici vigenti, con il fine di attuare «programmi o progetti relativi a interventi finanziati con fondi europei, statali, in particolare inerenti al piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o regionali» (art. 1, comma 1), e «progetti di interesse strategico regionale, come definiti all'articolo 2» (art. 1, comma 2);
- Il Cresci Piemonte prevede inoltre la possibilità di convocare una cabina di regia che coinvolga le amministrazioni interessate, con il fine di rendere più efficiente il «processo urbanistico nei casi di variante generale al piano regolatore generale (PRG) o di nuovo PRG», per i soli Comuni capoluogo di provincia, e per la Città di Torino (articolo 6);
- Inoltre e, anche in questo caso, soltanto per la Città di Torino e per i capoluoghi di Provincia, il testo del disegno di legge prevede la riduzione dei termini della seconda conferenza di copianificazione e valutazione, disciplinata dagli articoli 15 e 17 della l.r. 56/1977 (articolo 6, comma 6);

Considerato che:

- Come è emerso dall'*iter* legislativo che ha portato all'approvazione, in Seconda Commissione, del disegno di legge n. 94, il Piemonte necessita urgentemente di una nuova legge di riferimento in materia urbanistica;
- Da questo punto di vista, le disposizioni temporanee delineate nell'ambito del Cresci Piemonte costituiscono l'occasione per valutare l'efficacia pratica di soluzioni di semplificazione della disciplina urbanistica, in vista della sistematizzazione in un testo di legge coordinato e aggiornato;
- Per quanto il testo della legge regionale n. 56/1977 sia stato a più riprese oggetto di modifica da parte del legislatore regionale, l'impianto complessivo della legge rimane quello introdotto quasi cinquant'anni fa;
- La necessità di ripensare il principale strumento che regola le procedure urbanistiche è dovuta, in particolar modo, al fatto che il modello di sviluppo delle città, dei piccoli comuni e del territorio intero della nostra Regione segue esigenze decisamente differenti da quelle che si manifestavano nel momento in cui la legge urbanistica piemontese è stata introdotta;
- In particolar modo, al giorno d'oggi, si assiste ad un'evoluzione dei centri urbani che è caratterizzata da una particolare celerità e che, tuttavia, non è più improntata ad una crescita costante del numero di abitanti;
- In tal senso, l'introduzione di una disciplina aggiornata, nell'ottica della semplificazione urbanistica, è un'esigenza manifestata da una pluralità di portatori d'interesse;
- Un impianto normativo al passo con i tempi permetterebbe ai Comuni di garantire uno sviluppo del territorio che sia compatibile con le esigenze del giorno d'oggi, e che consenta di spendere in modo efficace, e nel rispetto dei tempi, le risorse che provengono dall'Unione europea, nonché dal livello nazionale e regionale;
- Inoltre, una procedura urbanistica che preveda tempistiche razionalizzate è essenziale per potenziare l'attrattività economica ed imprenditoriale della nostra Regione;

Evidenziato che:

- Molte altre Regioni italiane, come la Lombardia, l'Emilia Romagna e la Toscana, hanno adottato, nel corso degli anni, impianti normativi in materia urbanistica aggiornati, e coerenti con lo sviluppo socio-economico del territorio di riferimento;
- Il Piemonte, invece, è rimasto ancorato ad una disposizione di "prima generazione", che ha necessitato di numerosi, puntuali e ripetuti interventi da parte del legislatore regionale;
- Tali interventi, però, non possono sostituirsi all'esigenza di riorganizzare in modo sistematico la disciplina prevista dalla legge regionale n. 56/1977;

Sottolineato che:



CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

- Come si apprende dalla stampa, nel mese di settembre 2025, la Giunta regionale ha avviato i lavori per la definizione di un disegno di legge regionale in materia di urbanistica, convocando un Tavolo di lavoro aperto, tra gli altri, ai Comuni, alle soprintendenze, alle associazioni rappresentative dei delle imprese;
- In ragione della complessità della materia, e della notevole portata del progetto normativo, è opportuno garantire il coinvolgimento di tutti i portatori d'interesse, sia in fase di definizione del disegno di legge, sia nel corso dell'*iter* che il disegno di legge seguirà in Consiglio regionale;
- È tuttavia necessario che tale *iter*, proprio in ragione della sua complessità, non subisca ulteriori ritardi, in modo tale da garantire che il Consiglio regionale possa approvare, in tempi ragionevoli, una nuova legge urbanistica che, come illustrato, rappresenta una necessità impellente per la nostra Regione, i suoi Comuni e il suo tessuto imprenditoriale ed economico;

Visto:

- L'articolo 41, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio regionale del Piemonte, che prevede come le Commissioni permanenti abbiano la «facoltà di sentire, in funzione della materia trattata, i rappresentanti e i dirigenti degli Enti locali, i sindacati dei lavoratori, le organizzazioni di categoria, le associazioni, le istituzioni scientifiche e culturali e gli altri organismi sociali»;

Impegna la Giunta regionale,

- a presentare al Consiglio regionale, entro dodici mesi dall'approvazione del presente ordine del giorno, un disegno di legge regionale che disciplini la materia urbanistica, con l'intento di abrogare e sostituire la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56;

Impegna la Seconda Commissione del Consiglio regionale,

- a promuovere un ciclo di audizioni rivolte ai rappresentanti degli Enti locali, delle associazioni di categoria, delle istituzioni scientifiche e di tutti gli altri soggetti interessati, al fine di garantire un pieno coinvolgimento di tutti i portatori d'interesse nell'*iter* legislativo che riguarderà il disegno di legge in materia urbanistica;
- a redigere una relazione sui lavori della Commissione, finalizzata a fornire indirizzi utili alla definizione della nuova legge urbanistica, riferendo al Consiglio regionale sull'attività svolta.